

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3923 del 15/07/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA SOCIETA' VALISI SRL CON SEDE PRODUTTIVA NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA CERRO, 231 - AGGIORNAMENTO DET-AMB-2025-2779 DEL 14/05/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4042 del 13/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno quindici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA SOCIETA' VALISI SRL CON SEDE PRODUTTIVA NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA CERRO, 231 - AGGIORNAMENTO DET-AMB-2025-2779 DEL 14/05/2025

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia", a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che la Società VALISI Srl (P.IVA 02493990408) con sede legale e produttiva in Comune di San Clemente, Via Cerro, 231 è autorizzata con provvedimento AUA DET-AMB-2025-2779 del 14/05/2025 ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di *"lavorazione e confezionamento di frutta secca"* per le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;*

VISTA la nota acquisita in data 16/03/2026 Prot. 47780 con la quale la società comunica la seguente modifica non sostanziale:

. *realizzazione di una nuova linea produttiva e inserimento di un chiller posizionato nel piazzale antistante il fabbricato di Via Cerro, 231;*

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- ARPAE SAE in data 26/03/2026 Prot. 56026 comunicava alla società Valisi Srl l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, chiedendo al contempo parere di compatibilità urbanistica al Comune di San Clemente in quanto la modifica prevede un ampliamento della sede produttiva;
- con nota Prot. 70110 del 17/04/2026 ARPAE SAE Rimini acquisiva nulla osta alla modifica non sostanziale dal Comune di San Clemente;

RITENUTO che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 parte V;

DATO ATTO che del DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. art. 6 prevede che il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale ne dà comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAE), e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni la stessa può procedere all'esecuzione della modifica; l'autorità competente provvede all'aggiornamento dell'atto;

RITENUTO opportuno aggiornare l'Allegato A del provvedimento DET-AMB-2025-2779 del 14/05/2025;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAE di Rimini;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale di Arpae n.71 del 2026, di conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

D I S P O N E

1. l'**AGGIORNAMENTO** in seguito a modifica non sostanziale dell'Allegato A nella parte relativa a PRESCRIZIONI del Provvedimento DET-AMB-2025-2779 del 14/05/2025 rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013 in capo alla **Società VALISI Srl** (P.IVA 02493990408) avente sede legale in Comune di San Clemente, Via Cerro, 231 per l'esercizio dell'attività di *“lavorazione e*

confezionamento di frutta secca” nell'impianto sito in Comune di **San Clemente, Via Cerro, 231** come di seguito specificato:

- l'Allegato A del Provvedimento DET-AMB-2025-2779 del 14/05/2025 viene sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento comprensivo della modifica apportata e della planimetria aggiornata;
- 2. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento richiamato in premessa;
- 3. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento AUA DET-AMB-2025-2779 del 14/05/2025 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
- 4. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento di aggiornamento di cui al punto 1. è trasmesso alla Società VALISI Srl, al Comune di San Clemente e per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al Servizio Territoriale di Arpaè Rimini per i compiti di controllo;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;
- di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, ai fini degli adempimenti conseguenti del presente atto.

***Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali
e Energia di Rimini
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- la società svolge attività di *“lavorazione e confezionamento di frutta secca, disidratata, semi e granaglie con prevalenza dell’attività di confezionamento”*;
- con riferimento all’art. 270 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. il gestore dichiara, che nelle proprie attività /impianti, non sono presenti emissioni diffuse;
- nell’impianto sono presenti 2 punti di emissione in atmosfera, E01 derivante dalla pralinatura della frutta secca, e E02 aspirazione della linea di raffreddamento della frutta pralinata;
- l’emissione E01 raccoglie anche i fumi degli impianti termici alimentati a metano adibiti al riscaldamento di ogni bassina (6 in totale) della potenza termica nominale di 31,3 kW_t ciascuno, per una potenza complessiva totale di 188 kW_t;
- la modifica consiste nell’inserimento di una nuova linea produttiva per la produzione di barrette di frutta secca che prevede un nuovo punto di emissione denominato E03 derivante dalla fase di cottura di sciroppo zuccherino.

Il gestore dichiara che:

- non sono presenti gruppi elettrogeni di emergenza;
- è presente un impianto termico civile per il riscaldamento degli uffici di potenzialità 26 kW. Tale impianto non è disciplinato dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetto ad autorizzazione; è altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

PRESCRIZIONI:

E01 - TOSTATURA E PRALINATURA

Impianto di abbattimento: non presente.

Portata massima di progetto: 5322 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 8 h/giorno

Frequenza: 150 giorni/anno

Altezza: 8,5 m

Sezione: 0,221 m².

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.24 e DGR 4606/1999 criteri CRIAER

Inquinanti emessi	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	150 mg/NM ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore, (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi), dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate, bollate da ARPAE APA EST, e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E02 - LINEA DI RAFFREDDAMENTO

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 1759 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 8 h/giorno

Frequenza: 150 giorni/anno

Altezza: 8,5 m

Sezione: 0,045 m².

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.24

Inquinanti emessi	Valori limite di emissione
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore, (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi), dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate, bollate da ARPAE APA EST, e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E03 - ASPIRAZIONE VAPORE DA SERBATOIO SCIROPPO ZUCCHERINO

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 34 Nm³/h

Temperatura: 105,7 °C

Durata: 1 h/giorno

Frequenza: 150 giorni/anno

Altezza: 5 m

Sezione: 0,00785 m².

Sostanze emesse: Vapor d'acqua

Autocontrolli: Il gestore dovrà annotare su apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto, le ore di funzionamento dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Gli effluenti devono essere convogliati oltre il colmo dell'edificio.

Emissioni odorigene

In caso di necessità potrà essere prescritta l'adozione di impianti di abbattimento delle emissioni odorigene anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_2M)] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_2M = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievi ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini). La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/inquinante	Metodo di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Altre prescrizioni

A) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

B) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste

dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

C) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altre modalità che garantisca comunque analoga precisione).

D) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività;

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

E) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

F) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio

più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

G) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

H) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano: per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato; per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

I) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

J) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

K) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

L) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

M) Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte

dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

N) È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. o. Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota <5 m > 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema drenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

O) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: Parapetto normale su tutti i lati; Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo e, possibilmente di una: Protezione contro gli agenti atmosferici. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

P) Ogni emissione elencata in Autorizzazione dev'essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

Q) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

R) Il gestore dovrà garantire la corretta manutenzione del sistema di aspirazione delle emissioni ed il rispetto delle condizioni operative e gestionali dichiarate in sede di istanza parere Azienda USL (prot. 120883/2025).

PIANTA PIANO TERRA

Comune di San Clemente
(Provincia di Rimini)

Elaborato grafico allegato alla richiesta di Autorizzazione Sanitaria.

Oggetto:
Pianimetria dei locali destinati all'attività artigianale.

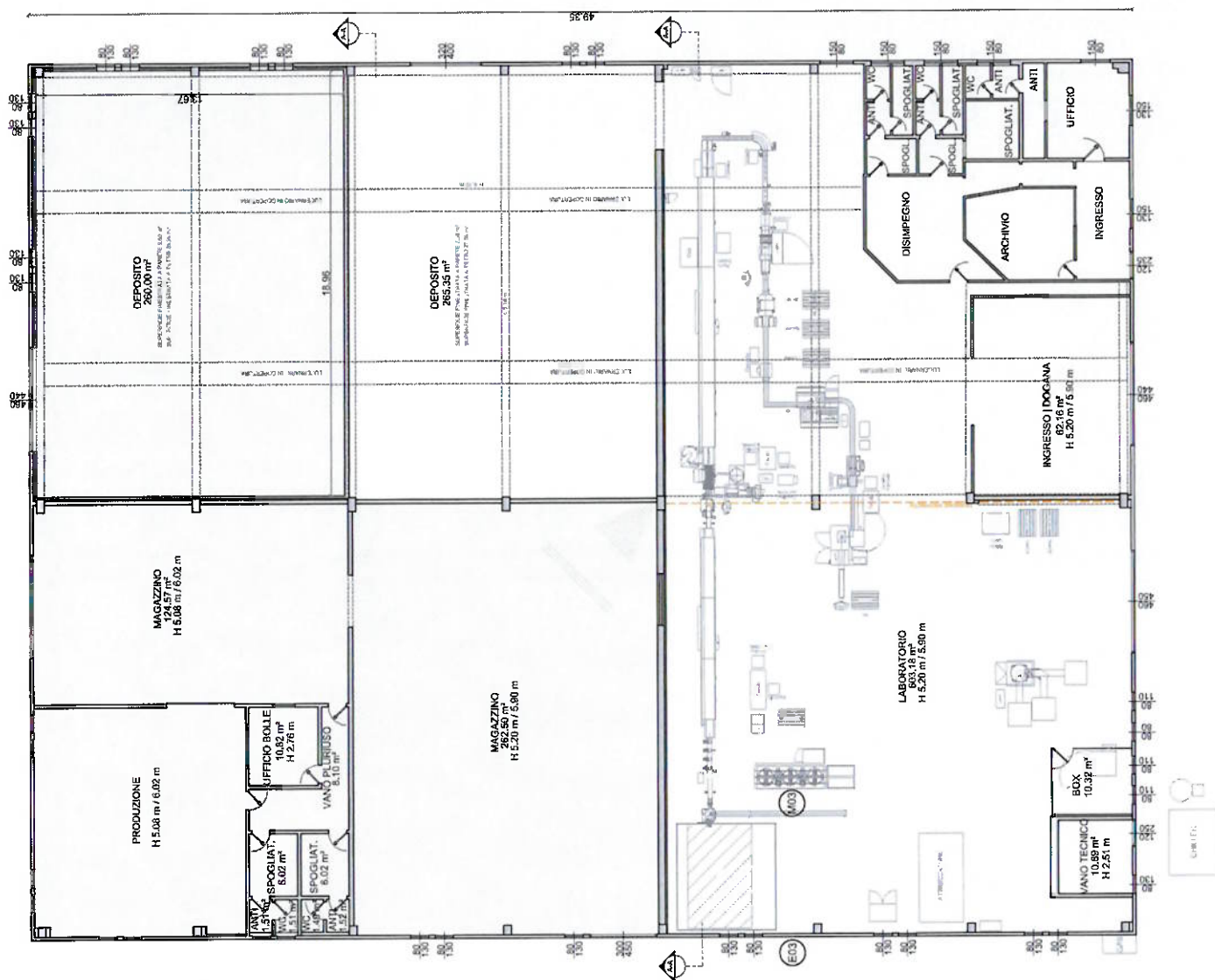
Ubicazione immobile:
Via Cervo 231, loc. S. Andrea in Casale.

Committente		Firma	
DM&A Vallini S.r.l.		Tedesco e Fines	
Il Tecnico Redattore		Tedesco e Fines	
Data	Scala	Unica	File
Marzo 2025	1:100	Unica	04M0090D

LEGENDA	
	ENTRATA
	USCITA
	PUNTI ACQUA
	QUADRO INCENDIO CENSUARIA
	PUNTI CON RISTORANTI
	PUNTI CON TENDE
	TRAMPOLE A BORDO
	USCITA DI SICUREZZA
	IMPIANTO IDRICO CENTRALE
	IMPIANTO IDRICO LOCALE
	ATTACCO VOCI
	PUNTI DI VENDITA
	VALVOLA DI REGOLAZIONE
	CENTRALE MANICHE
	PUNTO DI RITIRO
	LAVAGGIO
	STERMINATORE INSETTI
	ASPIRATORE
	VIDEOCAMERA
	RIFIUTI
	DPI Vie di esodo
	DPI Manutenzione
	DPI Tenda
	DPI Credenziali
	DPI Preallarme
	DPI Confinamento
	Lenzino
	Dipositi
	Stazione di stazione



LAYOUT INTERNO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.